

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) ORLANDI	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 24/07/2018

### FATTO

La cliente deduce di aver stipulato con l'intermediario in data 24.06.2008 – unitamente al cointestatario – un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero. A seguito della richiesta della cliente, nel corso del mese di dicembre 2010 l'intermediario comunicava il conteggio estintivo (più precisamente, comunicava un conteggio estintivo e lo aggiornava periodicamente col passare del tempo). Dal conteggio trasmesso in data 30.12.2010 emergeva che il costo dell'estinzione ammontava complessivamente a € 119.964,85, di cui € 29.858,58 a titolo di rivalutazione (derivante dall'applicazione del meccanismo di indicizzazione previsto dall'art. 7 del contratto stesso). Stante l'illegittimità del predetto meccanismo di rivalutazione – secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dei Collegi ABF – l'intermediario avrebbe percepito indebitamente la somma di € 52.586,37, ovvero la minor somma di € 29.858,58, oltre l'importo di € 169,00 non conteggiato nelle somme effettivamente corrisposte.

La cliente, esperito senza successo il reclamo, chiede che l'intermediario provveda alla restituzione dell'importo di € 52.755,37 indebitamente percepito ovvero l'importo di € 30.027,58 o altra somma ritenuta corretta, oltre alla condanna alla refusione delle spese legali sostenute.

L'intermediario con le controdeduzioni, in via preliminare, eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF in quanto il contratto dedotto in ricorso è stato stipulato anteriormente al limite di competenza.

Nel merito, riepilogate le vicende contrattuali, illustra dettagliatamente il meccanismo di funzionamento del prodotto in esame e, in particolare, le modalità di indicizzazione del



capitale e degli interessi (per quanto concerne sia il calcolo delle rate e la determinazione dei “conguagli semestrali” nel corso del rapporto, sia l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo). Ciò premesso, l’intermediario sottolinea l’assoluta chiarezza della clausola contrattuale che disciplina il meccanismo di indicizzazione; la piena informativa data alla cliente in sede precontrattuale; l’inapplicabilità degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo al caso di specie. A fondamento delle proprie deduzioni richiama la decisione della CGCE nella causa C-26/13. Infine, in merito alla domanda di rifusione delle spese di lite, la parte resistente ne deduce l’infondatezza, in quanto il procedimento innanzi all’Arbitro non richiede l’assistenza di un professionista.

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare l’eccezione di incompetenza temporale formulata dall’intermediario.

L’eccezione è infondata. In linea con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5874/15), la domanda proposta dalla ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2010 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale. L’oggetto della controversia attiene all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti, predisposto dall’intermediario e contestato dalla ricorrente. Tuttavia, è indubbio che essa non possa essere decisa prescindendo dalla verifica della legittimità ed efficacia della clausola medesima, che costituisce la base normativa giustificatrice del suddetto calcolo.

Venendo al merito della controversia, il Collegio deve prendere in esame la domanda della ricorrente volta ad ottenere dall’intermediario resistente la restituzione della somma pari alla differenza tra la somma restituita e quella che avrebbe dovuto essere corrisposta senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto (cfr., tra le altre, in questo senso la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015; si vedano anche, Collegio di Roma, decisioni nn. 901/2010, 1276/2010 e 1302/2010; Collegio di Milano, decisioni nn. 6153/2018; 341/2011, 520/2011, 719/2011; Collegio di Napoli, decisioni nn. 766/2011 e 810/2011).

Ciò rilevato, il Collegio osserva che detta domanda non può essere decisa senza valutare gli effetti dell’applicazione del citato art. 7 e, prima ancora, la legittimità e l’efficacia della clausola medesima, dato che essa costituisce la base giuridica della pretesa dell’intermediario di operare la sopra menzionata doppia conversione valutaria nel momento dell’estinzione anticipata del mutuo (si veda, in questo senso, la già citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali del tutto analoghe a quella di cui al ricorso).

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l’art. 7 in esame «sponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché ‘il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo’, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza [del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13], sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro [l’]orientamento della Corte di Cassazione» (cfr., tra le tante, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

«Infatti [prosegue il Collegio di Coordinamento] la clausola in questione si limita a prevedere che gli importi da restituire siano dapprima convertiti in Franchi Svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che, l’importo così ottenuto, sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, senza tuttavia esporre le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)».

Occorre a questo proposito ricordare che, secondo il già ricordato consolidato indirizzo della Corte di legittimità, le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ancora, tra le molte, Cass. 8 agosto 2011, n. 17351).

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dal Collegio di Coordinamento afferma, inoltre, che la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui trattasi debba essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [si determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

Da quanto precede discende che, in applicazione dell’art. 36 del Codice del Consumo (che attua l’art. 6, paragrafo 1, della citata direttiva 93/12/CEE) e nel solco del menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questo Arbitro, ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, deve disporsi la disapplicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo e, in conseguenza di ciò, che l’intermediario provveda alla restituzione della somma pari alla differenza tra gli importi complessivamente corrisposti e quelli che avrebbero dovuto essere pagati senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 del contratto.

La domanda di refusione delle spese legali non può essere accolta attesa la circostanza che l’assistenza legale non risulta necessaria nel procedimento dinanzi all’ABF. Inoltre, si osserva che la domanda in parola non è supportata da alcuna documentazione.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURO ORLANDI